

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4915 di Lunedì 19 aprile 2021

Cantieri e protocollo condiviso: l'importanza dell'istituzione dei Comitati

Un intervento si sofferma su come è cambiata la gestione dei cantieri nel periodo di emergenza SARS-CoV-2 con particolare riferimento al contenuto del protocollo cantieri e al ruolo, all'istituzione e composizione dei comitati di verifica.

Brescia, 19 Apr ? Nei giorni scorsi ci siamo soffermati, attraverso l'intervista all'Ing. Stefano Bergagnin ? " Edilizia e COVID-19: caratteristiche e criticità del protocollo condiviso" ? sul "**Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri**", sulle sue specificità e sui problemi ancora da affrontare per migliorarlo e aggiornarlo.

Durante l'intervista abbiamo affrontato anche un tema di cui spesso non si comprende fino in fondo l'importanza: l'istituzione e il ruolo dei **Comitati** istituiti dal Protocollo. Comitati a cui, ricorda l'Ing. Bergagnin, è richiesta un'**azione di monitoraggio e verifica**. Nell'organizzazione di un Comitato è "*fondamentale identificare le persone che operativamente e giornalmente svolgono un controllo sul rispetto delle procedure*".

Ricordiamo che nei mesi scorsi abbiamo parlato dei Comitati anche attraverso l'intervista a Cinzia Frascheri inserita nell'articolo " COVID-19: qual è il ruolo del Comitato istituito dal Protocollo condiviso?".

Per tornare a parlare, in tempi di emergenza COVID-19, di **Protocollo cantieri** con particolare riferimento all'istituzione dei Comitati presentiamo oggi un intervento, a cura dello stesso Ing. **Stefano Bergagnin** (componente del gruppo di lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI). Intervento che si è tenuto al convegno online "**CANTIERI: come cambia la gestione nel periodo di emergenza SARS-CoV-2**" organizzato il 2 dicembre 2020 ad Ambiente Lavoro 2020 dall'Ordine degli ingegneri di Bologna in collaborazione con il CNI.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- Il protocollo condiviso e le misure precauzionali di contenimento
- Le indicazioni normative e l'istituzione del comitato di verifica
- La composizione e il ruolo di verifica dei comitati: informazione e DPI

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0016] ?#>

Il protocollo condiviso e le misure precauzionali di contenimento

Nell'intervento "L'importanza dei Comitati per gestire la sicurezza nel cantiere in emergenza COVID" viene presentata innanzitutto l'evoluzione normativa emergenziale con riferimento particolare ai cantieri e si ricordano i due Protocolli che diventeranno poi due allegati costanti, dal mese di aprile 2020, di tutti i successivi DPCM:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (allegato 12);
- "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" (allegato 13).

Segnaliamo che successivamente all'intervista e alla relazione di Stefano Bergagnin ad Ambiente Lavoro è stato aggiornato, il 6 aprile 2021, il primo dei due protocolli indicati sopra. Il protocollo ? dal titolo "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" ? è in attesa di essere recepito in un atto normativo o regolamentare.

Il **protocollo condiviso relativo ai cantieri** "prevede fin dalla prima frase di incrementare nei cantieri l'efficacia delle **misure precauzionali di contenimento** rispetto ai DPCM del 11 marzo 2020 e del 26 aprile 2020" introducendo varie misure.

Misure generali di natura organizzativa:

- "massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza
- sospendere lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti [...] con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi riconoscibili
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere".

Queste invece le "misure generali di prevenzione precauzionale:

- "[...] rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere
- lavoratori che non necessitano particolari strumenti/attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, [...] posizionati in spazi ricavati
- [...] dove operano più lavoratori contemporaneamente [...] protocolli di sicurezza anti-contagio
- laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro [...], adozione di strumenti di protezione individuale
- per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate (sanificazione luoghi di lavoro)
- [...] evitare aggregazioni [...] in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare [...] con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico [...] incentivate forme di trasporto [...] con adeguato distanziamento viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o navette".

E riguardo alle **misure generali di natura collaborativa** "si favoriscono [...] intese tra organizzazioni datoriali e sindacali".

Si ricorda poi che il "coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi". E i committenti, "attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio"

(aspetto quest'ultimo affrontato e discusso ampiamente nell'intervista).

Rimandiamo alla lettura integrale dell'intervento che si sofferma anche su due altri temi:

- il significato del termine "misure precauzionali"
- le conseguenze del riconoscimento nei cantieri edili di un rischio biologico generico o esogeno.

Le indicazioni normative e l'istituzione del comitato di verifica

Veniamo dunque al **Comitato aziendale** o di **verifica**.

Il relatore ricorda i punti dei Protocolli che ne parlano:

- **Protocollo ambienti di lavoro** (punto 13 - aggiornamento del protocollo di regolamentazione): è costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- **Protocollo cantieri** (punto 10 - aggiornamento del protocollo di regolamentazione): è costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Il Comitato ha, dunque, una funzione ben precisa: "il **monitoraggio del rispetto effettivo delle regole di precauzione imposte nel protocollo**".

Se ne deduce ? continua il relatore ? che "è estremamente necessario **prevedere l'istituzione del Comitato prima della ripresa dell'attività produttiva o di cantiere**. La sua funzione è infatti la verifica e il controllo dell'avvenuta messa in opera e il conseguente necessario rispetto delle regole imposte dai protocolli governativi di cui agli allegati 12 e 13" dei vari DPCM (ad esempio il DPCM 2 marzo 2021) "al fine di limitare e prevenire la diffusione del virus e pertanto dei contagi tra i lavoratori. Essi, infatti, è altamente probabile che si trovino nelle condizioni di esercitare la propria mansione in condizioni di possibile contatto ravvicinato, quanto meno occasionalmente come ad esempio negli spogliatoi, nei servizi igienici, nelle zone comuni in generale".

Riguardo poi all'**istituzione del Comitato** si indica che le situazioni sono diverse in ambito aziende e cantieri:

- **aziende**: "secondo l'attuale allegato 12 relativo alle aziende è evidente che spetta alle aziende stesse l'istituzione di un Comitato che il DPCM ha reso obbligatorio, prevedendo nello stesso la presenza di rappresentanze dei lavoratori, RLS/RLST e/o rappresentanze sindacali. La presenza di altri soggetti non è esplicitamente prevista, ma al momento attuale il RSPP, il MC e altre figure invece con funzioni operative sono spesso inserite";
- **cantieri**: "per quanto riguarda l'allegato 13 relativo ai cantieri l'istituzione è più complessa perché coinvolge un numero di figure molto più ampio e, nei cantieri di medie o grandi dimensioni, prevede la presenza di più imprese esecutrici. Nella premessa dell'allegato 13 è indicato che *'i committenti attraverso i CS, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio'*.

Riguardo ai cantieri si ricorda che negli ultimi anni le sentenze di Cassazione hanno evidenziato che la figura del CSE (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell'opera) "è di **'alta vigilanza'** e pertanto non potrà essere

il CSE la figura operativa che verifica quotidianamente il rispetto delle procedure.

Pertanto è "chiaramente compito dei committenti" (o RL - Responsabile dei Lavori - o RUP - Responsabile Unico del Procedimento) "e dei CSE suggerire (forse sarebbe opportuno pretendere) l'istituzione del Comitato, accertandosi che sia stato istituito in condizioni tali da garantire l'effettiva verifica del rispetto delle procedure relative all'applicazione delle misure cautelative anti-COVID19"

Si indica che al fine di dimostrare l'effettiva istituzione del Comitato di cantiere e la comunicazione di questa azione obbligatoria ai sensi della norma "specificandone le funzioni di garantire il rispetto delle regole precauzionali, è necessario **ufficializzarne formalmente l'atto** e la trasmissione dell'informazione ai lavoratori".

Riprendiamo dalle slide un esempio di **verbale di istituzione del comitato di verifica**:

ISTITUZIONE DEL COMITATO CANTIERE

CARTA INTESTATA AZIENDA

CARTA INTESTATA AZIENDA

VERBALE DI ISTITUZIONE DEL COMITATO DI VERIFICA

(ex punto 10 allegato 13 DPCM 17 maggio 2020)

MODULO DA AFFIGGERE NEI LUOGHI DI LAVORO

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: **Istituzione Comitato di vigilanza**

Data:/...../.....

Il presente verbale ha lo scopo di ufficializzare l'istituzione del Comitato di cantiere avente l'obiettivo di verifica del rispetto dei Protocolli Governativi per l'applicazione delle misure precauzionali per il contenimento della diffusione del COVID-19 (punto 10 "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri" dell'allegato 13 del dpcm 17 maggio 2020).

Essendo pertanto in corso l'attività lavorativa (o in fase di riapertura del cantiere) è definito e verbalizzato nel presente documento il gruppo di persone sotto indicate, che fanno parte del Comitato per la verifica dell'attuazione delle misure precauzionali summenzionate, la cui tracciabilità sarà prevista tramite la compilazione dell'apposita modulistica allegata, da compilare giornalmente.

Si ricorda inoltre che i relativi documenti necessari per le verifiche sono stati redatti dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria (o dal Coordinatore in fase di esecuzione) con la presa visione del RLS/RLST/rappresentante sindacale Sig.

Al fine della corretta attuazione dell'istituzione del Comitato, copia della nomina dei soggetti facenti parte del Comitato viene consegnata alle parti interessate le quali, con la firma formalizzano la presa di conoscenza della nomina.

Il Comitato di vigilanza è composto da:

DDL affidataria/delegato:	_____ (nome cognome)	_____ (firma)
Coordinatore esecuzione (CSE)	_____ (nome cognome)	_____ (firma)
Committente o suo delegato	_____ (nome cognome)	_____ (funzione tecnica) _____ (firma)
Direttore Lavori	_____ (nome cognome)	_____ (firma)
Membro del gruppo	_____ (nome cognome)	_____ (funzione) _____ (firma)
Membro del gruppo	_____ (nome cognome)	_____ (funzione) _____ (firma)
RLS/RLST	_____ (nome cognome)	_____ (funzione) _____ (firma)
Rappr.sindacali	_____ (nome cognome)	_____ (funzione) _____ (firma)

..... li/...../2020

Oggetto: **Comunicazione istituzione Comitato interno di verifica e controllo**

Si informano tutti i lavoratori che è stato istituito il Comitato interno di cantiere avente l'obiettivo di verifica del rispetto dei Protocolli Governativi per l'applicazione delle misure precauzionali per il contenimento della diffusione del COVID-19 (punto 10 "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri" dell'allegato 13 del dpcm 17 maggio 2020).

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'istituzione del Comitato, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni sindacali.

Si informa pertanto che il Comitato di vigilanza è composto da:

DDL affidataria/delegato:	_____ (nome cognome)
Coordinatore esecuzione (CSE)	_____ (nome cognome)
Committente o suo delegato	_____ (nome cognome) _____ (funzione)
Direttore Lavori	_____ (nome cognome)
Membro del gruppo	_____ (nome cognome)
Membro del gruppo	_____ (nome cognome)
RLS/RLST	_____ (nome cognome)
Rappr.sindacali	_____ (nome cognome)

Per qualsiasi necessità viene consigliato di rivolgersi ai membri del Comitato. È obbligatorio segnalare ad essi qualsiasi non conformità o situazione anomala a conoscenza.

Grazie per la collaborazione

Il Legale Ra

La composizione e il ruolo di verifica dei comitati: informazione e DPI

L'intervento riporta poi indicazioni sulla **composizione del Comitato**.

Riprendiamo dalle slide una immagine relative ad alcune possibilità:

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

CANTIERE

- **DDL affidataria o RT cantiere**
- **RLS/RLST/rappresentanze sindacali**

- **CSE**
- **DL (??? ... in assenza di CSE?)**
- **Rappresentanza Committente (RL/RUP)**
- **Medici Competenti (???)**

- **DDL imprese esecutrici o delegati**
- **capocantiere**
- **addetti all'ingresso**
- **addetto carico/scarico**

Si indica che due punti presenti nell'allegato 13 "approfondiscono il tema della presenza di relazioni sindacali a compenso dell'indisponibilità di RLS od organismi sindacali per l'istituzione del Comitato che comprenda figure che rappresentano i lavoratori":

- *Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.*
- *Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.*

Il relatore si sofferma poi su alcuni aspetti specifici che riguardano il **ruolo di verifica dei Comitati**, ad esempio per quanto riguarda il **tema dell'informazione**: controllo della temperatura, mantenimento delle distanze di sicurezza, utilizzo di strumenti di protezione individuale, comportamenti corretti sul piano dell'igiene, ... E nelle slide vengono riportati vari esempi di informativa e anche un modulo per la tracciabilità dell'informazione ai lavoratori.

La relazione si sofferma anche sui **dispositivi di protezione individuale**, ad esempio con riferimento all'uso delle mascherine chirurgiche e all'uso dei liquidi detergenti.

Riguardo all'uso dei DPI si sottolinea che "è opportuno considerare che:

- non è più giustificabile la mancanza di DPI e mascherine chirurgiche
- in relazione alle nuove norme sull'obbligo di mascherine e DPI è consigliabile farle indossare il più possibile, non soltanto per mancanza di rispetto delle distanze, dati i movimenti frequenti in cantiere".

Concludiamo segnalando che la relazione riporta anche un esempio di integrazione al PSC relativo alla "Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ? demolizioni edifici ex MOF e Darsena San Paolo".

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

"L'importanza dei Comitati per gestire la sicurezza nel cantiere in emergenza COVID", a cura di Ing. Stefano Bergagnin (componente del gruppo di lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI), intervento al convegno di Ambiente Lavoro 2020 "CANTIERI: come cambia la gestione nel periodo di emergenza SARS-CoV-2".



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it